

Livia Migliardi Zingale

OSSERVAZIONI IN MARGINE
AD ALCUNE ISCRIZIONI GIURIDICHE
DI AREA MAGNOGRECA

Testamenti, donazioni a causa di morte
o donazioni tra vivi?

Queste note nascono dalla lettura di un saggio, pubblicato alcuni anni or sono da A. Bencivenni sotto il titolo assai suggestivo *Καὶ ζώων καὶ θανάων: Il testamento in Magna Grecia*¹: stavo allora preparando la riedizione di una silloge di testamenti romani conservati nei materiali di provenienza egiziana² e nella breve introduzione a quei documenti, specificamente raccolti per un corso monografico di Papirologia Giuridica, volevo presentare un quadro della prassi testamentaria greca e soprattutto ellenistica, senza la cui conoscenza poco si comprendono certe clausole tipicamente greche che, a partire dalla concessione di Severo Alessandro di testare in *hellenika grammata*, cominciano ad apparire con sempre maggior frequenza negli atti di ultima volontà dei *novi cives* ellenofoni che abitano la terra del Nilo³.

Non potevo certamente trascurare un contributo che proponeva tutta una serie di interessanti collegamenti, ma avevo poi rimandato

¹ Vd. *Simblos. Scritti di storia antica*, II, Bologna 1997, pp. 9-42.

² Vd., a cura di chi scrive, *I testamenti romani nei papiri e nelle tavolette d'Egitto*, Torino 1997³.

³ Sul punto rinvio alla mia silloge testamentaria sopra citata alla n. 2, in part. pp. 6 s. e 96 n.1.

ad altro momento un'indagine più approfondita dei molti problemi che quelle pagine sollevavano: soltanto una gentile ma assai ferma richiesta del collega A. Maffi a collaborare in concreto alla nuova rivista giusgrecoistica «Dike» mi ha indotto a riprendere il contributo della studiosa bolognese, per cercare di dare una qualche risposta ad alcuni interrogativi che tale lettura mi avevano allora suscitato.

Oggetto di quell'indagine sono tre iscrizioni bronzee, databili tra la fine del VI e l'inizio del V secolo a.C.⁴, che sono state ritrovate in momenti diversi nell'area crotoniate e che sono state pubblicate ormai da molto tempo: dopo le prime parziali ma non sempre affidabili letture⁵ i tre documenti, redatti in alfabeto dorico e nel dialetto delle colonie achee, sono agevolmente consultabili nell'edizione critica approntata già negli anni '20 da V. Arangio-Ruiz e A. Olivieri per la raccolta di iscrizioni della Sicilia e dell'Italia meridionale «relative al diritto»⁶, cui si può ora aggiungere la nuova pubblicazione da parte di H. van Effenterre e F. Ruzé in una più ampia silloge di epigrafi greche arcaiche a contenuto «politico e giuridico»⁷.

Pur nel diverso stato di conservazione – una sola delle tabelle, quella cosiddetta di Saotis, risulta completa, mentre le altre due sono gravemente mutilate –, è stato possibile ricostruire lo schema compositivo che le caratterizza e che consiste nella sequenza pressoché costante di quattro clausole⁸:

a formula augurale invocante la divinità e la fortuna;

b indicazione del nome del *damiourgos*;

c disposizione espressa da una forma del verbo *didomi*;
d indicazione del nome dei *proxenoi*.

Sulla prima clausola, ampiamente attestata nella documentazione pubblica e privata dall'età arcaica all'età ellenistica e romana⁹, c'è invero ben poco da dire: l'espressione di augurio in nome della divinità e della buona sorte ricorre infatti sia nell'*incipit* di leggi, arbitri, decreti, rendiconti, inventari, sia in testa a dediche votive, atti di fondazione, manomissioni, contratti e disposizioni di ultima volontà¹⁰. Per quanto poi riguarda il suo significato, appaiono tuttora valide le osservazioni fatte già dai primi studiosi che hanno indagato su questa formula, secondo i quali essa viene adoperata da chi scrive con la convinzione che attraverso l'intervento salvifico degli dei e della fortuna l'atto che la contiene possa avere così efficacia¹¹.

Poiché la presenza di questa espressione – che è e rimane un semplice auspicio di natura squisitamente metagiuridica – non risulta di per sé sufficiente a identificare più esattamente il contenuto delle tabelle in esame, è necessario proseguire la lettura delle successive clausole per cercare qualche elemento maggiormente chiarificatore: ecco dunque il nome di un *damiourgos*, che nella prima e nella terza iscrizione è espresso sotto forma di genitivo assoluto, mentre nella seconda compare al nominativo, posposto alla clausola dispositiva e seguito dall'indicazione dei *proxenoi*, anch'essi in nominativo¹². Nonostante questa differenza, la più gran parte della dottrina ha interpretato la formula, in tutti e tre i casi, come semplice indicazione della magistratura eponima, avente quindi un significato meramente

⁴ Sulla datazione delle tre lamine si veda Bencivenni, *art. cit.*, p. 30 e n.36.

⁵ Rinvio sul punto all'ampia bibliografia diligentemente raccolta da A. Bencivenni nell'articolo citato *supra*, p. 9 n.1.

⁶ Cfr. *Inscriptiones Graecae Siciliae et infimae Italiae ad ius pertinentes*, Mediolani 1925, nrr. 18, 19, 20; vd. anche SEG IV 75 (XV 600), 74, 71. Pochi anni prima era apparsa l'edizione di D. Comparetti (*Tabelle testamentarie delle colonie achee di Magna Grecia ed iscrizioni di Tegea, Dodona, Corcyra*, Firenze 1915), nella quale veniva pubblicata per la prima volta l'iscrizione di Philon, che si aggiungeva agli altri due documenti già noti da tempo, cioè l'iscrizione di Saotis e l'iscrizione di Simichos, cui lo studioso apportava anche significativi miglioramenti di lettura: cfr. anche dello stesso studioso il saggio *Tabelle testamentarie delle colonie achee di Magna Grecia*, «Annali della Scuola Archeologica d'Atene» 2 (1916), pp. 220 ss., nrr. 18-20.

⁷ Vd. *Nomima. Recueil d'inscriptions politiques et juridiques de l'archaïsme grec*, II, Roma 1995, nrr. 57-58 e 55.

⁸ Utilizzo per comodità lo schema proposto da Bencivenni, *art. cit.*, p. 13.

⁹ L'autrice del saggio cita opportunamente (*ibid.*, n. 9) alcune testimonianze papirosee di età tolemaica che contengono siffatte espressioni di buon augurio, ma sembra dimenticare che esse compaiono, se pur variamente formulate, anche in documenti di età più tarda: si veda ad esempio l'*incipit* dell'*Edictum de pretiis* diocleziano (301 d.C.) conservato in numerosissime iscrizioni greche e latine, ritrovate in varie province dell'impero romano.

¹⁰ Per un elenco di queste testimonianze può risultare utile, anche se limitato alle sole iscrizioni attiche, W. Larfeld, *Handbuch der griechischen Epigraphik*, II, Hildesheim - New York 1971, p. 591 ss.

¹¹ Valgano per tutti le annotazioni di F. Krause, *Die Formeln des griechischen Testaments*, Leipzig 1915, p. 15 ss.

¹² Per quanto concerne i tre documenti, ripubblicati da A. Bencivenni in Appendice all'articolo citato *supra*, seguo l'ordine da lei adottato, cioè l'iscrizione di Philon – dal nome del soggetto protagonista dell'atto – al nr. 1, l'iscrizione di Saotis al nr. 2 e l'iscrizione di Simichos al nr. 3.

cronologico, sulla base di una plausibile identità tra i *damiourgoi*, comunemente attestati nelle colonie achee o in altre località greche, e gli *archontes* ateniesi.

Solo alcune voci isolate – tra le quali la stessa Bencivenni – hanno messo in dubbio questa interpretazione, proponendo invece di identificare il *damiourgos* di queste iscrizioni, sia esso espresso nella forma del genitivo assoluto oppure nella forma del nominativo, con «l'incaricato che si occupava del particolare negozio contenuto nel documento», spiegando poi «la circostanza del suo comparire da solo quasi a datare lo scritto ... con la nozione di falsa eponimia». Egli sarebbe dunque il magistrato «cui fanno capo, nell'ambito di una società che perfeziona pubblicamente (*sic!*) la confezione dei documenti, gli affari trattati nei documenti stessi»¹³: una tesi, quest'ultima, che lascia alquanto perplessi perché non trova finora un sicuro riscontro nel mondo greco arcaico, nel quale la redazione degli strumenti negoziali sembra affidata a semplici scritture private, semmai garantite da testimoni e per ulteriore sicurezza conservate presso terzi, piuttosto che a documenti pubblici direttamente confezionati da una pubblica autorità, sia essa religiosa oppure civile, come saranno ad esempio nell'Egitto tolemaico gli atti di quel funzionario dell'amministrazione lagide, l'*agoranomos*, i cui compiti notarili sono ben noti.

Se dunque appare ancora convincente la vecchia tesi che vede nel *damiourgos*¹⁴ citato nelle tabelle magnogreche una funzione essenzialmente cronologica e questo non contrasta con un'eventuale sua funzione di semplice depositario del documento, risulta certamente più utile nella nostra indagine proseguire la lettura della successiva clausola, che sembra fornire più precisi elementi per determinare l'esatta natura dei tre documenti. È in questa clausola che viene menzionato un soggetto – rispettivamente Philon, Saotis e Simichos¹⁵ – il quale dispone di tutti i suoi beni, cioè dell'intero patri-

¹³ Così Bencivenni, *art. cit.*, p. 16 s. e relative note, con copiosa bibliografia: la studiosa riprende qui in particolare la teoria di L. Robert sul «falso eponimo», che diversamente dal magistrato avente diritto a questo titolo servirebbe soltanto a datare gli atti che rientrano nelle sue specifiche competenze.

¹⁴ Per il problema del rapporto tra il demiurgo delle colonie achee magnogreche e l'altra importante magistratura attestata in area crotoniate e rappresentata dal pritano rinvio alla bibliografia specifica ricordata da Bencivenni, *art. cit.*, p. 17 n. 14.

¹⁵ Come è stato già sopra accennato, è questo l'ordine proposto da Bencivenni, che viene qui accolto per comodità da chi scrive.

monio familiare¹⁶, in favore di un terzo: nel primo caso risulta beneficiaria la moglie Zaotyche, nel secondo è una non meglio identificata Sikainia¹⁷, mentre nell'ultimo documento – gravemente lacunoso – rimangono ignoti sia il nome sia la qualifica del destinatario.

Per quanto riguarda il verbo utilizzato per indicare la disposizione, che risulta compiutamente leggibile soltanto nelle prime due lamine, si tratta di una forma del verbo *didomi*, che appare comunque integrabile nella terza tabella. Sulla base di questo verbo, accompagnato da un preciso riferimento alla totalità dei beni lasciati, A. Bencivenni interpreta gli atti in questione come «testamenti» e conforta siffatta interpretazione, collegando *didomi* alla successiva formula *καὶ ζῶων καὶ θανῶν*¹⁸. Dice al riguardo la studiosa che «sono queste locuzioni a decidere della natura dei documenti. Da un lato la frase sulla cessione universale dei beni ..., dall'altro ... la determinazione dei limiti temporali in cui tale trasferimento patrimoniale deve avvenire, con riferimento al periodo successivo la morte del disponente» e dunque – essa conclude – «non sembra avventato supporre che gli

¹⁶ Mentre nelle iscrizioni di Philon e di Simichos leggiamo la formula *τὰντὸ πάντα* (= *τὰ ἑαυτοῦ πάντα*), è interessante sottolineare l'espressione *τὰν οἰκίαν καὶ τὰλλα πάντα*, presente nell'iscrizione di Philon: essa richiama suggestivamente la locuzione *οἰκετεῖαν χρήματά τε*, indicante appunto l'intero asse ereditario, che si ritroverà costantemente nella clausola mancipatoria dei testamenti confezionati dai *cives romani* ellenofoni e che corrisponde alla formula latina *familiam pecuniamque*: si veda, tra i molti esempi raccolti da chi scrive nella silloge *I testamenti romani* cit., nr. 12, il testamento di C. Longino Castore a noi conservato nella copia greca trascritta nel relativo verbale di apertura (BGU 1, 326 ll. 26-28).

¹⁷ Diversamente dall'opinione più comune, secondo cui beneficiaria dell'atto è una donna, M. Guarducci, accogliendo un'interpretazione a suo tempo avanzata da D. Comparetti (*art. citato supra*, n. 6), ipotizza che possa trattarsi anche di un uomo, il cui nome sarebbe dunque Sikainias: cfr. *Epigrafia greca*, III, Roma 1974, p. 296.

¹⁸ È questa la lettura, che già A. Biscardi aveva suggestivamente proposto senza peraltro spiegarla – di lui si veda il saggio dedicato a *Il cosiddetto «testamento» di Cnemone*, «SDHI» 32 (1966), p. 184 (= *Scritti di diritto greco*, Milano 1999, pp. 75-87, p. 87), sul quale si tornerà più avanti –, e che viene ora riproposta con argomentazioni convincenti da Bencivenni, in luogo di *καὶ ζῶος καὶ θανῶν*: secondo la studiosa «sembra ... che la formula in questione, oltre a presentare due *καὶ* simmetrici, preveda anche il parallelismo morfologico dei due termini in contrasto semantico ... In questo modo la simmetria della locuzione si giova della presenza di due participi, al posto di un aggettivo e di un participio» (cfr. *art. cit.*, p. 20 n. 17). Comunque sia, il significato non cambia, poiché in entrambi i casi – sia che si legga un aggettivo sia che si legga un participio presente – resta comunque evidente che l'atto è destinato a produrre i suoi effetti indipendentemente dall'evento mortale.

atti siano stati composti in previsione della morte per essere validi dopo di essa»¹⁹.

La definizione delle tabelle crotoniati come «testamenti» – definizione, che viene anche riportata nel titolo stesso dell'articolo da cui prendono spunto queste mie riflessioni – era stata invero proposta e accolta già da molti studiosi²⁰, soprattutto da storici e filologi, che dal momento della loro pubblicazione le hanno variamente esaminate, anche se sono altrettanti coloro, in particolare storici del diritto romano e dei diritti antichi²¹, che le hanno invece qualificate come donazioni a causa di morte. Una classificazione, quest'ultima, che secondo A. Bencivenni, è «ormai del tutto fuori luogo per il diritto greco arcaico in generale e per i documenti magnogreci in particolare» e – prosegue la studiosa – «utilizzarla ancora, nonostante l'ormai appurata necessità di dotare la scienza giuridica greca di specifici mezzi di indagine, significherebbe da un lato istituire, fra l'ordinamento greco e quello romano, un pericoloso paragone che le enormi differenze esistenti fra i due dovrebbero scongiurare; dall'altro, comporterebbe il ricorso, ingiustificato e improprio, ad una definizione estranea, dettato solo dall'impossibilità di usufruire per certi documenti arcaici di una categoria, quella di «testamento greco», che una tradizionale quanto inadeguata concezione ritiene di dover identificare esclusivamente con la *diatheke*/adozione»²².

Dunque le iscrizioni in questione – ripete ancora A. Bencivenni – non contengono atti di donazione *mortis causa* ma testamenti, sia perché oggetto delle disposizioni è «la cessione universale dei beni», sia perché «l'ambito di validità delle disposizioni ... viene inequivocabilmente collocato nel periodo successivo la morte del disponente», sia perché – essa aggiunge ancora – «la presenza di beneficiarie universali di sesso femminile ... non solo conferma come altamente improbabile una semplice donazione ... ma sottolinea parimenti la

¹⁹ Si veda ancora Bencivenni, *art. cit.*, p. 20 n. 17.

²⁰ Vd. da ultimo H. van Effenterre - F. Ruzé, *Nomima cit.*, nrr. 57-58 e 55 (vd. *supra*, n. 7): gli autori di questo *Recueil* definiscono le tre iscrizioni magnogreche «tablettes testamentaires» ed inseriscono al nr. 56 un'iscrizione locrese molto frammentaria, che presenta rilevanti analogie con quei documenti.

²¹ Si rinvia anche in questo caso all'ampia bibliografia citata da Bencivenni nel suo saggio, in part. p. 25 e n. 25.

²² Cfr. Bencivenni, *art. cit.*, p. 26.

inaspettata e straordinaria libertà con cui in quest'area della Magna Grecia si utilizzava il testamento»²³.

A parte il primo punto, che trova una facile smentita nel fatto che anche la donazione *mortis causa* può riguardare tutto il patrimonio del donante e non soltanto singoli beni²⁴, e così il terzo punto che appare altrettanto debole in quanto si parla ora di donazione *tout court* e non più di donazione a causa di morte, sia pure per negare tale identificazione in favore del testamento, sottolineando la peculiarità dell'atto così identificato che consisterebbe in quella assoluta «libertà» del testatore in favore di un individuo di sesso femminile, credo che il punto cruciale sia in realtà il secondo. Siamo infatti sicuri che le tabelle di Philon, di Saotis e di Simichos siano disposizioni il cui effetto si avrà solo dopo la morte del disponente e siano quindi o testamenti o donazioni a causa di morte²⁵?

Per cercare di risolvere questo interrogativo, riprendiamo nuovamente la clausola *καὶ ζῶων καὶ θανῶν*, che è presente nella prima e nella terza iscrizione mentre manca nella seconda tavoletta, dove peraltro viene comunemente sottintesa²⁶: se in questa formula il secondo termine sembra collocare nel periodo successivo alla morte la definitiva efficacia delle disposizioni, il primo termine pare invece alludere ad una effettività immediata. E di questa incongruenza si

²³ Cfr. *ibid.*, p. 29 s.

²⁴ Mi sia permesso citare per tutti, anche se riferito al solo *ius* di Roma, il chiaro contributo del mio maestro, M. Amelotti, *La «donatio mortis causa» in diritto romano*, Milano 1953, p. 3.

²⁵ Se tra i giusromanisti, V. Arangio-Ruiz non ha esitato, nell'edizione critica da lui curata con A. Olivieri (vd. *supra*, n. 6) ad inserire questi documenti tra le donazioni a causa di morte, altri invece sono sembrati più incerti nel definire la precisa natura di questi documenti. Si legga ad esempio B. Biondi (*Successione testamentaria e donazioni*, Milano 1943, p. 703 e n. 3), il quale, parlando dell'«antichissimo ed universale istituto» della *donatio mortis causa* cita appunto «taluni atti greci dell'Italia meridionale, che sono forse *donationes m. c.*». E così si esprimerà anche Amelotti nelle pagine dedicate a *La «donatio mortis causa» cit.*, p. 69 e n. 59.

²⁶ Si vedano ancora V. Arangio-Ruiz e A. Olivieri, che nell'apparato critico della *donatio Soteos* (sic) così si esprimono: *desunt verba ζῶος καὶ θανῶν, at cum in donatione omnia bona Soteos comprehendantur, nemo est qui dubitet quin res mortis causa donatae fuerint*. Da notare che gli editori ribadiscono anche qui che si tratta di donazioni a causa di morte. Diversa è l'opinione di M. Guarducci, che non accetta tale integrazione ed inserisce invece la tabella di Saotis tra gli esempi di donazioni ordinarie, anche se ricorda che le lamine di Philon e di Simichos sono invece consuetamente interpretate come esempi di *donationes mortis causa*: Si veda *Epigrafia greca cit.*, III, p. 296 s.

rende conto la stessa Bencivenni, che propone allora di interpretare il riferimento temporale alla vita del disponente non come allusione «alla realizzazione immediata del lascito, ma alla volontà attuale del testatore», attribuendo all'espressione una funzione simile a quella locuzione $\nu\omicron\upsilon\nu\ \kappa\alpha\iota\ \phi\rho\omicron\nu\omega\nu$, così comune nelle *diathekai* ellenistiche, con la quale viene esplicitata la piena sanità mentale del testatore. In questo modo – prosegue la studiosa – «il protagonista dell'atto "dà in vita" nel senso di "decide consapevolmente di dare ora che è in vita" e – conclude più oltre – il testatore esprime una intenzione valida ora che è in vita e quando sarà morto»²⁷.

Ma una tale affermazione presenta invero una grossa contraddizione sia sul piano logico sia sul piano meramente terminologico: se da un lato la disposizione in esame è definita «testamento», cioè un atto che ha efficacia soltanto dopo la morte, e colui che dispone è qualificato «testatore», come si può dire poi che il disponente «dà in vita», il che significa invece che la disposizione produce i suoi effetti indipendentemente dall'evento mortale? Se al contrario la disposizione è ritenuta un atto fra vivi, come si può allora usare una terminologia prettamente testamentaria?

A questo punto il problema dell'esatta identificazione dei tre atti magnogreci resta ancora senza una risposta del tutto convincente, ed allora sembra utile riprendere un suggerimento proposto tanti anni or sono da F. Maroi²⁸, che, esaminando le tabelle in questione da pochissimo tempo pubblicate insieme²⁹, le aveva definite donazioni ordinarie; ma soprattutto giova rileggere più attentamente quanto è stato detto molti decenni dopo da A. Biscardi, il rimpianto giugrecista, maestro dei curatori della rivista «Dike» che ora raccoglie questo mio breve intervento a lui dedicato.

Si tratta di una riflessione, che prende spunto dall'analisi di un passo del *Dyskolos* menandro: è questa la storia di un misantropo, di nome Cnemone, che, salvato dal figliastro Gorgia nella cornice di

²⁷ Cfr. sempre Bencivenni, *art. cit.*, p. 29.

²⁸ Si veda «Rivista di Roma» 20 (1916), p. 248 ss.: questa definizione susciterà peraltro le critiche di V. Arangio-Ruiz e A. Olivieri che nella loro edizione (citata *supra*, n. 6) così si esprimeranno: *Quod Fulvio Maroi ... placuit, res nn.is 18-20 commemoratas non mortis causa, sed statim donatas esse, cum verbis καὶ ζῶδες καὶ θανάων nostra sententia convenire non potest.*

²⁹ Si tratta dell'edizione curata da D. Comparetti citata *supra*, n. 6.

una complicata vicenda nella quale sono coinvolte due giovani coppie di innamorati, si rivolge a quest'ultimo con le parole: «Ragazzo mio, sia che io muoia – e credo proprio di sì, e di una brutta morte, a giudicare da come mi sento –, sia che la scampi in qualche modo, ti adottato come figlio e tutto quello che ho la ventura di possedere, consideralo tuo»³⁰. Secondo lo studioso questo singolare negozio non è un testamento-adozione, perché l'atto non è a causa di morte «dal momento che esso non è destinato a produrre i suoi effetti in conseguenza della morte di Cnemone, bensì indipendentemente da tale evento»; non è neanche un'adozione *inter vivos* perché Gorgia «non entra a far parte dell'*oikos* di Cnemone in posizione subordinata, ma per effetto dell'*eispoiesis* e della sua accettazione assume invece senza ritardo la titolarità dell'*oikos* del disponente»; ma non è neppure una donazione *mortis causa*, perché questa «o produce i suoi effetti subordinatamente alla morte del donante o quegli effetti si risolvono in caso di sopravvivenza del donante al donatario»³¹.

Al termine della sua indagine sul testo menandro, A. Biscardi aggiunge una postilla per noi assai preziosa, nella quale suggerisce di raffrontare il negozio di Cnemone proprio «con quegli atti di disposizione risalenti (VII-VI secolo a.C.³²), conservatici in epigrafi di città della Magna Grecia e nei quali ricorre spesso la clausola $\kappa\alpha\iota\ \zeta\omega\nu\ \kappa\alpha\iota\ \theta\alpha\nu\omega\nu$ (= in vita e in morte)»³³: lo studioso, che tanti contributi ha saputo dare in tema di *diatheke*, nelle sue diverse accezioni di testamento-adozione, di adozione postuma, forse di adozione tra vivi, certo di *abdicatione* alla potestà del titolare dell'*oikos*, e infine di testamento senza adozione³⁴, quando menziona le tabelle magnogreche non usa dunque né il termine «testamento» né il termine «donazione a causa di morte», e se anche non si sofferma più dettagliatamente su quei documenti arcaici, è sufficiente quel suo preciso col-

³⁰ È questa la traduzione offerta da A. Biscardi, *Il cosiddetto «testamento» di Cnemone*, «SDHI» 32 (1966), pp. 173-184, in part. p. 175 (= *Scritti*, p. 77).

³¹ Si legga Biscardi, *art. cit.*, p. 177 ss. (= *Scritti*, p. 79 ss.).

³² Questa datazione è stata invero riveduta, come già ho detto all'inizio, e le iscrizioni sono state ricondotte al VI-V secolo a.C.

³³ Vd. Biscardi, *art. cit.*, p. 184 (= *Scritti*, p. 87).

³⁴ Accanto alle pagine del suo manuale di *Diritto greco antico*, Milano 1982, p. 121 ss., cfr. anche il saggio dedicato a *Osservazioni critiche sulla terminologia «diatheke-diathesthai»*, in *Symposion 1979*, Athenai 1981, p. 21 ss. (= *Scritti*, pp. 199-214).

legamento alle disposizioni di Cnemone, da lui definite un atto che produce i suoi effetti indipendentemente dall'evento mortale, per comprendere che così pure sono gli atti di Philon, di Saotis e di Simichos. Anch'essi contengono la formula «in vita e in morte» e dunque possiamo concludere con A. Biscardi che chi la utilizza «ha effettivamente l'intenzione di disporre a prescindere dalla propria morte, oltretutto *inter vivos*».

E torniamo così al testo delle iscrizioni crotoniate, che dopo la clausola dispositiva presentano un ultimo elemento, consistente nell'indicazione dei nomi dei *proxenoi*, in numero di cinque nel documento di Saotis, in numero incerto nell'atto di Simichos, mentre nulla si può dire per la tabella di Philon, gravemente mutila nella parte inferiore: di certo non collegabili all'istituto classico della *prosenia*, costoro sono più verosimilmente dei testimoni all'atto e meglio ancora dei testimoni-garanti. È questa l'interpretazione comunemente accolta dagli studiosi, tra i quali mi piace ricordare almeno M. Guarducci, che utilmente rileva, sulla scia di altri ricercatori, che questa definizione non può non richiamare «alla nostra memoria la glossa di Esichio *προξενεῖ-μαρτυρεῖ*»³⁵. Ciò non comporta peraltro che i testimoni delle iscrizioni magnogreche «convalidassero l'atto in calce al quale venivano menzionati assicurandone forse la perfezione formale (*sic*)» – come invece ipotizza A. Bencivenni³⁶ –: più cautamente si può pensare che i *proxenoi* citati nelle tabelle in esame siano semplici testimoni, che in questa età arcaica forse non sottoscrivono né sigillano ancora il documento³⁷ e la cui funzione si limita probabilmente a confermare l'esistenza dell'atto, offrendo alle parti quella garanzia ulteriore, che già si aggiunge alla redazione scritta, di per sé non necessaria alla validità del negozio, anche se indubbiamente utile come mezzo di prova, in caso di contestazioni.

³⁵ Si legga Guarducci, *Epigrafia greca* cit., III, p. 296 s., che cita al riguardo il trattato tra i Sibariti e i Serdaioi, per il quale rinvia espressamente a quanto detto da lei in *Epigrafia greca* cit., II, pp. 541-543 (cfr. anche 696-698).

³⁶ Vd. Bencivenni, *art. cit.*, p. 23 e n. 21.

³⁷ A quest'ultimo riguardo bisogna ricordare che G. Pugliese Carratelli (*La dedica di Kleombrotos e le sigle preposte a nomi in epigrafi italiote*, «Atti Soc. Magna Grecia» 6-7 [1965/1966], p. 213) ha invece suggerito che alcune sigle, peraltro presenti nella sola tabella di Simichos, possano essere le trascrizioni delle *sphraghides* apposte sugli originali dei documenti.

A questo punto rimane ancora un interrogativo, che non riguarda il contenuto delle tabelle, ma il tipo di materiale con il quale sono confezionate: si tratta di lamine bronzee, di forma rettangolare e dello spessore che varia tra i due e tre millimetri, la cui utilizzazione è piuttosto diffusa nelle colonie greche dell'Italia meridionale, ed in particolare nell'area crotoniate. A questo elemento formale A. Bencivenni dedica l'ultimo paragrafo della sua ricerca, ponendosi il problema se il bronzo fosse adoperato «come unico materiale di scrittura», cioè se esso «veniva trattato, in modo all'apparenza insolito per noi moderni dell'era cartacea, alla stregua di una base scrittoria di uso comune, oppure il pregio di un'incisione enea, potenzialmente durevole rispetto all'uso di materiali più facilmente deperibili e certamente più costosa della iscrizione su pietra, veniva riservato, secondo una discrezionalità di cui occorre tracciare le linee guida, solo ad alcuni documenti», come ad esempio quelli «testamentari»³⁸.

Dopo un'amplissima digressione sul supporto scrittorio bronzeo, la cui scelta – secondo la studiosa – «sembra non tanto collegata con il tipo di atto giuridico che il materiale doveva contenere, quanto piuttosto con il tipo di luogo nel quale ... doveva essere depositato» e cioè «all'interno di un santuario o di un tempio»³⁹, A. Bencivenni conclude il saggio, ripercorrendo l'*iter* delle disposizioni di Philon, Saotis e Simichos, che redatte inizialmente su altro materiale, come il papiro o le tavolette lignee imbiancate o cerate, certamente più comune nella prassi negoziale quotidiana – furono poi trasferite su bronzo e quindi depositate in un luogo sacro, per essere così meglio custodite e salvaguardate.

Accogliendo questa ricostruzione, che trova ampio riscontro in molti ritrovamenti di area non soltanto crotoniate, hanno termine le mie brevi note su queste tabelle magnogreche che, quasi un secolo dopo la loro prima edizione critica, continuano a suscitare l'interesse degli studiosi.

³⁸ Si legga Bencivenni, *art. cit.*, p. 33.

³⁹ Vd. ancora *ibid.*, p. 34.